



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Ufficio SUAP – attività produttive

Attività di Autoriparatore

Descrizione delle condizioni di servizio: *Per attività' di autoriparatore si intendono tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei componenti di veicoli a motore circolanti su strada, nonché l'installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi e la riparazione di pneumatici, anche se svolta da impresa diversa da quella che effettua lo smontaggio e il rimontaggio.*

In base all'art. 46 del Codice della Strada, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

- 1. a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;*
- 2. b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.*

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di autolavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.

La normativa di settore è la L. nr. 122 del 5 febbraio 1992.

La legge 11 dicembre 2012 n. 224 ha unificato le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto nella sezione mecatronica.

L'attività di autoriparazione è suddivisa in: mecatronica- carrozzeria- gommista.

Anche le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio veicoli od autotrasporto di cose per conto terzi ed attività di autoriparazione con carattere strumentale ed accessorio, nonché le imprese dotate di officina interne (operanti esclusivamente su veicoli di proprietà dell'impresa stessa), sono soggette al rispetto dei requisiti richiesti dalla legge n. 122/1992.

L'attività in oggetto può essere esercitata da imprese regolarmente iscritte nel Registro imprese o da imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio nella cui Provincia ha sede l'unità operativa dell'impresa,

L'attività di autoriparatore può essere svolta in forma artigiana quanto ricorrano i requisiti di cui alla legge 443/1985 ed il responsabile tecnico deve essere il titolare (o un socio prestatore d'opera) come previsto dagli art. 3 e 4 della stessa legge.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività di autoriparatore è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti professionali (articolo 7 della Legge 05.02.1992 n. 122).



A far luogo dal 14 febbraio 2013 alla SCIA di iscrizione o modifica al registro imprese o Albo imprese artigiane è obbligatorio allegare il modello di autocertificazione antimafia che deve essere compilato dai seguenti soggetti:

- *titolare di impresa individuale;*
- *legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione delle società di capitali;*
- *socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;*
- *i soggetti membri del collegio sindacale, revisori, sindaco;*
- *tutti i soci di società in nome collettivo;*
- *soci accomandatari di società in accomandita semplice;*
- *soggetti che rappresentano stabilmente le società estere con sedi secondarie in Italia.*

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale; devono infatti essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività in materia di urbanistica, igiene pubblica, edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, regolamenti di polizia urbana.

Responsabile Tecnico

Per esercitare le attività di autoriparazione l'impresa deve designare, per ogni unità locale sede di officina, un responsabile tecnico. Egli:

- *Deve soddisfare i requisiti soggettivi*
- *Può essere un legale rappresentante, uno dei soci, il titolare dell'impresa individuale oppure una persona che abbia stipulato, col datore di lavoro, uno dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente.*

Il Responsabile tecnico deve avere con l'impresa una rapporto d'immedesimazione, deve cioè assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti; pertanto un consulente o un professionista esterno non può essere nominato responsabile tecnico. Non si può ricoprire la carica di responsabile tecnico presso altre officine di autoriparazione, anche se della stessa impresa.

Requisiti tecnico-professionali richiesti per il responsabile tecnico

- *Aver esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni. Tale ultimo*



periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico professionale attinente l'attività.

- Aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.*
- Avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.*
- Oppure, in alternativa ai requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 7, comma 2, della legge n. 122 del 1992 essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione, per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente la data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 nr. 387, in qualità di titolari o soci di imprese di autoriparazione regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 nr. 443, o nel registro delle ditte, di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934 nr. 2011 (art. 6 della legge nr. 25 del 1996).*

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. nr. 5/2012 è stato soppresso il requisito di idoneità fisica per avviare l'attività di autoriparazione, previsto dall'art. 7 comma 1, lett.C) della L. nr. 122/1992

Procedura

*Ai fini dell'avvio, subingresso, variazione dell'attività di Autoriparatore, il soggetto titolare della stessa deve produrre una **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'** (SCIA) allo **SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI VELLETRI (SUAP)**, attraverso l'apposito portale impresa impresainungiorno.gov.it, raggiungibile al seguente link: <https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=L719>, e alla **COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO** competente per territorio, tenuto dalla Camera di Commercio di Roma.*

*Con l'approvazione del D.lgs nr. 222/2016, (sez. 89-90), le officine di riparazione meccanici, carrozzerie e gommisti seguono il regime amministrativo della **SCIA UNICA** se con le emissioni sonore non si superano i limiti della zonizzazione comunale, mentre si deve utilizzare la **SCIA CONDIZIONATA**, qualora si superino dette soglie.*

L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatte da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA.

L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta in materia di impatto acustico.



REGIME AUTORIZZATORIO: (art. 2, D. Lgs. 222/2016)

Il procedimento amministrativo è individuato nella Tabella A, D. Lgs. 222/2016 ed occorre procedere nel seguente modo:

SCIA UNICA che comprende Segnalazione Certificata di Inizio Attività + Comunicazione di impatto acustico;

In caso di superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente e dal piano comunale di classificazione acustica e/o in caso di attività che prevedano emissioni in atmosfera, e/o in caso di attività che prevedano scarichi idrici, invece occorre presentare SCIA CONDIZIONATA che comprende:

SCIA + istanza di Autorizzazione in via generale per emissioni in atmosfera;

oppure

SCIA + istanza per Autorizzazione Unica Ambientale

(valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva degli interventi necessari a ridurre o eliminare l'eccessiva rumorosità + istanza per emissioni in atmosfera + istanza per scarichi idrici produttivi).

- *è necessaria l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a cielo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg;*
- *è necessaria l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a cielo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg.*

*In caso di officina meccanica di riparazione veicoli, in cui invece **non** si effettuano operazioni di verniciatura, occorre invece produrre, almeno 10 giorni prima dell'avvio di dell'attività, **Dichiarazione per attività in deroga a Città Metropolitana di Roma Capitale**, attraverso l'apposito sportello telematico raggiungibile al seguente link:*

<https://sportellotelematico.cittametropolitanaroma.it/auth-service/login>

*E' necessario inoltre produrre apposita **SCIA PREVENZIONE INCENDI** nel caso di:*



1. a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300mq;
2. b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Esercizio di attività			L. 224/2012
officine di autoriparazione, meccanici, carrozzerie, gommisti			D.P.R. nr. 558/1999 art. 10 D.lgs n. 112/1998, art. 22
con impatto acustico			L. n. 122/1992 L. nr. 447/1995 art.8
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale	A) Scia Unica	A) scia per l'avvio dell'attività più comunicazione per impatto acustico La Scia Unica comprende le comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato alla SCIA Unica	D.P.R. nr. 227/2011 art. 4 e allegato B D.P.R. nr. 59/2013
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	B) Scia condizionata	B) Scia per l'avvio dell'attività più nulla osta di impatto acustico. L'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere	



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta.	
Prevenzioe incendi in caso di:			
a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq:	SCIA unica	SCIA per avvio dell'attività più SCIA per prevenzione incendi: la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA Unica , che è trasmesso a cura del SUAP ai VVF.	<u>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 53 e 54</u>
b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti			
Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero <u>non superiore a 20 kg</u>	SCIA Condizionata	SCIA per avvio dell'attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera: L'istanza per l'autorizzazione generale o l'AUA in caso di più autorizzazioni , è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere l'autorizzazione nell'ambito dell'AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione	D.lgs nr. 151/2011 – Allegato I punti 53 e 54



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		di carattere generale. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.	
Emissioni in atmosfera in caso di atmosfera di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg	SCIA Condizionata	SCIA per avvio dell'attività più AUA per emissioni in atmosfera. L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all'autorità competente. La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.	D.lgs nr. 152/2006 art. 269 D.P.R. nr. 59/2013 art. 7 e Allegato I lett.a)
Subingresso	Comunicazione	In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l'istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o	L. 224/2012 D.P.R. nr. 558/1999 art. 10 D.lgs n. 112/1998, art. 22 L. n. 122/1992 L. nr. 447/1995 art.8
Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti.			
Prevenzione incendi in caso di:			



ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
		eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP	
a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq:		Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:	D.P.R. nr. 227/2011 art. 4 e allegato B D.P.R. nr. 59/2013
b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.		Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP al VV.F.	

Documentazione generale da allegare alla SCIA:

- *Planimetria dei locali in scala 1:100 con layout superficie dei locali, degli arredi e delle attrezzature;*
- *Copia o estremi del certificato/ sca di abitabilità/ agibilità dei locali;*
- *Copia dei contratti stipulati con ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici prodotti dall'attività;*
- *Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali, della loro localizzazione e degli arredi e attrezzature utilizzate per il servizio, conformi alle normative di riferimento in ordine ai requisiti di sicurezza;*
- *Relazione illustrativa dei cicli di lavorazioni effettuata nell'ambito dell'attività;*
- *Copia del contratto di disponibilità dei locali presso cui si svolge l'attività (locazione/proprietà);*
- *Copia del documento di identità del titolare/ legale rappresentante dell'attività e del responsabile tecnico;*
- *Ricevuta di versamento di euro 25 a favore del Comune di Velletri, eseguito come indicato più avanti;*
- *Comunicazione o Documentazione previsionale in materia di impatto acustico.*
-

La procedura sul portale impresainungiorno è guidata



Tempi di risposta e gli obblighi dell'amministrazione comunale: La Scia semplice ha efficacia immediata, e prevede controlli delle dichiarazioni nei successivi 60 gg. In caso di Scia Condizionata, l'effettivo inizio dell'attività può avvenire dal momento del rilascio degli ulteriori atti di assenso richiesti.